



I.P.A.B - “LA C.A.S.A”

# Servizio infermieristico notturno

periodo 01.05.2023 / 30.04.2024

## Capitolato del Servizio

Ufficio Approvvigionamenti

**INDICE:**

<b>ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 2 - PRESTAZIONI</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 3 - IMPORTO DI GARA</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 4 - DURATA</b> .....	<b>5</b>
<b>ART. 5 - PERIODO DI PROVA</b> .....	<b>5</b>
<b>ART. 6 - REQUISITI, CARATTERISTICHE E CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA</b> .....	<b>6</b>
<b>ART. 7 - RESPONSABILE / REFERENTE ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI</b> .....	<b>8</b>
<b>ART. 8 - ONERI SPECIFICI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA</b> .....	<b>9</b>
<b>ART. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO</b> .....	<b>9</b>
<b>ART. 10 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE</b> .....	<b>10</b>
<b>ART. 11 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE</b> .....	<b>10</b>
<b>ART. 12 - UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI</b> .....	<b>10</b>
<b>ART. 13 - CONTROLLI ORARI, VERIFICA E PRESTAZIONI</b> .....	<b>10</b>
<b>ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI</b> .....	<b>10</b>
<b>ART. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI</b> .....	<b>11</b>
<b>ART. 16 - VICENDE SOGGETTIVE</b> .....	<b>11</b>
<b>ART. 17 - NORME DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA</b> .....	<b>12</b>
<b>ART. 18 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E RCO</b> .....	<b>12</b>
<b>ART. 19 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DEL SERVIZIO</b> .....	<b>13</b>
<b>ART. 20 - VARIAZIONI CONTRATTUALI</b> .....	<b>13</b>
<b>ART. 21 - CONTRATTO D'APPALTO</b> .....	<b>14</b>
<b>ART. 22 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO</b> .....	<b>14</b>
<b>ART. 23 - INIZIO DELL'ESECUZIONE</b> .....	<b>15</b>
<b>ART. 24 - CLAUSOLA SOCIALE</b> .....	<b>15</b>
<b>ART. 25 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO</b> .....	<b>15</b>
<b>ART. 26 - SEGRETO D'UFFICIO</b> .....	<b>15</b>
<b>ART. 27 - CONTROLLO</b> .....	<b>15</b>
<b>ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b> .....	<b>16</b>
<b>ART. 29 - PENALITA'</b> .....	<b>17</b>
<b>ART. 30 - ESECUZIONE IN DANNO</b> .....	<b>17</b>
<b>ART. 31 - FACOLTA' DI RECESSO UNILATERALE DELL'I.P.A.B.</b> .....	<b>17</b>
<b>ART. 32 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA</b> .....	<b>18</b>
<b>ART. 33 - CONTROVERSIE</b> .....	<b>18</b>
<b>ART. 34 - ELEZIONE DI DOMICILIO</b> .....	<b>18</b>
<b>ART. 35 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE</b> .....	<b>18</b>

## ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio infermieristico notturno dal 01.05.2023 al 30.04.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriore 12 mesi e proroga contrattuale di mesi sei, svolto in piena autonomia organizzativa, da prestarsi presso le strutture dell'I.P.A.B. e precisamente:

- ❑ Casa di Riposo di Via Baratto 39 – Schio (VI);
- ❑ Casa di Riposo di Via Valbella 10 – Schio (VI).

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti regionali e/o statali in vigore all'atto della somministrazione del servizio (compresi i regolamenti e le eventuali ordinanze municipali), riguardanti l'igiene, la sanità e i servizi socio-sanitari o comunque aventi attinenza ai servizi oggetto dell'appalto.

Il servizio infermieristico notturno è svolto nelle seguenti fasce orarie:

Unità Operativa	Orario
<b>BARATTO</b>	21:00-07:00
<b>VALBELLA</b>	21:00-07:00

Il servizio dovrà rispettare quanto previsto dalla DGR n°84 del 2007, garantendo, comunque, il presidio costante per ogni unità operativa.

Il numero degli utenti potrà variare a seconda degli Ospiti presenti in struttura.

I posti letto sono:

Sede	Nucleo	Ridotta intensità (I° livello)	Media intensità (II° livello)	Posti letto
Via Baratto	Valletta Giallo	35	12	47
Via Baratto	Valletta Verde/Smeraldo	40	12	52
Via Baratto	Giardino Blu	34		34
Via Baratto	Giardino Rosso/Rosa	56		56
<b>Totali</b>				<b>189</b>
Via Valbella	Genziana	16	24	40
Via Valbella	Girasole	46		46
Via Valbella	Ciclamino		22	22
<b>Totali</b>				<b>108</b>
<b>Totale generale</b>		<b>227</b>	<b>70</b>	<b>297</b>

I dati sopra elencati sono indicativi e non impegnativi, potendo essi variare in relazione al numero e alla tipologia degli utenti o per qualsiasi altra causa.

In nessun caso la ditta aggiudicataria potrà richiedere diritti o corrispettivi particolari per effetto di variazioni della entità o della tipologia degli ospiti o del lay-out di distribuzione dei locali degli edifici.

### Caratteristiche del servizio infermieristico notturno

L'infermiere professionale esercita tutte le funzioni di carattere organizzativo, amministrativo e

assistenziale previste per l'infermiere professionale dal DM 739/94.

Il servizio infermieristico notturno prevede:

- ❑ Presenza attiva di infermieri professionali per la gestione del servizio notturno presso le sedi di Via Baratto 39 (n° 1 unità per entrambi i plessi “Giardino” e “Valletta”) e di Via Valbella 10 a Schio (n° 1 per l'intera struttura) per tutte le notti dell'anno;
- ❑ Prestazioni infermieristiche programmate e precisamente a titolo esemplificativo:
  - ⇒ consegne di inizio servizio con infermiere professionale dell'I.P.A.B. presente in struttura fino alle ore 21.00;
  - ⇒ passaggio nei vari nuclei per presa in carico degli ospiti che richiedono interventi programmati durante la notte (terapia infusione, terapia notturna, stick glicemici, alimentazione PEG/SNG, controlli parametri vitali, ogni altra prestazione possibile riferita all'infermiere professionale, come ad esempio prelievi, clix, ecc...);
  - ⇒ sorveglianza al piano, con risposta attiva alle chiamate;
  - ⇒ predisposizione terapia per la successiva somministrazione;
  - ⇒ aiuto attivo agli addetti all'assistenza nelle operazioni di cambio panni e posture;
  - ⇒ comunicazione agli operatori di assistenza di ogni situazione degna di essere segnalata;
  - ⇒ stesura consegne per gli infermieri professionali dell'I.P.A.B. che entreranno in servizio alle ore 07.00;
  - ⇒ consegne di fine servizio con infermiere professionale dell'I.P.A.B. entrante in servizio alle ore 07.00;
- ❑ prestazioni infermieristiche a chiamata/richiesta;
- ❑ prestazioni assistenziali a chiamata/richiesta;
- ❑ prestazioni di urgenza;
- ❑ prestazioni secondo prassi dell'I.P.A.B. per decessi, ricoveri urgenti etc...;
- ❑ rispetto scrupoloso, nell'agire, delle diverse prassi esistenti nei nuclei dell'I.P.A.B.;
- ❑ lavori di pulizia e riordino farmacia secondo programmazione periodica;
- ❑ utilizzo, per le varie attività, della modulistica conforme a quella in uso presso ogni nucleo dell'I.P.A.B. (strumenti informativi, schede etc...) ed esecuzione delle registrazioni prescritte;
- ❑ nel caso di situazione di emergenza o necessità di evacuazione (per incendio, esplosione etc...) coordina le modalità di evacuazione della struttura secondo quanto riportato nel PE;
- ❑ ogni altra prestazione eventualmente contemplata in altra parte del presente capitolato.

## **ART. 2 - PRESTAZIONI**

I servizi previsti nel presente capitolato vengono resi in regime di appalto, con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'Appaltatore mediante l'impiego di personale, di mezzi tecnici e di propri capitali nella esclusiva disponibilità dello stesso. Tutti i lavoratori dell'Appaltatore, impegnati nei servizi in argomento, sono sotto la responsabilità giuridica ed economica dell'Appaltatore.

L'affidatario garantisce le prestazioni e le attività nel rispetto dei programmi dell'I.P.A.B., in conformità con le disposizioni statutarie, di regolamento, di servizio e operative dell'Ente stesso, in piena autonomia decisionale ed organizzativa.

## **ART. 3 - IMPORTO DI GARA**

L'importo a base di gara, calcolato ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, è il seguente:

<b>Importo a base di gara per 12 mesi (esclusa iva)</b>	<b>Eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi (esclusa iva) comprensivo di revisione prezzi</b>	<b>Eventuale proroga tecnica (esclusa iva)</b>	<b>Importo totale ai sensi art.35 comma 4 del Codice (senza oneri sicurezza – esclusa iva)</b>	<b>Oneri sicurezza</b>	<b>Importo totale ai sensi art.35 comma 4 del Codice (con oneri sicurezza - esclusa iva)</b>
€ 211.700,00	€ 222.300,00	€ 111.150,00	€ 545.150,00	€ 1.250,00	€ 546.400,00

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze per la durata del servizio (12 mesi), non soggetti a ribasso, ammonta ad € 500,00 + iva.

Nel caso di rinnovo l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, è stimato in € 500,00 + iva.

Nel caso di proroga tecnica l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, è stimato in € 250,00 + iva.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 545.150,00 al netto di Iva, a cui vanno aggiunti € 1.250,00 per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze per un totale complessivo di € 546.400,00 + iva.

Detto importo ha carattere indicativo, riferito alle prestazioni presunte, mentre il reale valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e rese.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1 del Codice l'importo totale ai sensi art.35 comma 4 del codice comprende i costi della manodopera che l'I.P.A.B. ha stimato, per l'intero periodo contrattuale comprensivo dell'eventuale rinnovo e proroga tecnica di 6 mesi, pari ad € 465.000,00.

Non saranno ammesse, a pena di esclusione dalla procedura, offerte pari o in aumento sul valore posto a base di gara.

I prezzi di aggiudicazione del presente appalto si intendono fissi ed invariabili a partire dalla data di decorrenza dell'appalto.

#### **ART. 4 - DURATA**

Il servizio avrà la durata di mesi 12 e decorrerà dal 01.05.2023 al 30.04.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi (fino al 30.04.2025) ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi.

Si ricorda che a norma dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con obbligo a carico della ditta affidataria di iniziare l'effettivo servizio, anche nelle more della stipula del contratto, senza opporre riserva alcuna.

E' facoltà dell'I.P.A.B. risolvere in tutto o in parte il contratto per esigenze interne, per riorganizzazioni e/o per disposizioni regionali o statali in materia, secondo quanto meglio specificato nel presente capitolato del servizio.

Il recesso parziale dal contratto avrà effetto dopo 30 giorni dalla data in cui la relativa dichiarazione sarà stata comunicata via PEC alla ditta appaltatrice.

#### **ART. 5 - PERIODO DI PROVA**

Per i primi tre mesi l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'I.P.A.B.

una valutazione di conformità dei servizi resi al presente capitolato e al progetto presentato dall'Operatore economico.

Durante tale periodo l'I.P.A.B. potrà, a suo insindacabile giudizio, ai sensi degli artt. 1341 e 1373 del codice civile, recedere dal contratto per mancato rispetto degli obblighi contrattuali sottoscritti, per scarsa qualità del servizio prestato, per eventuale inadeguatezza o incompatibilità del personale impiegato, per turn over eccessivo, mediante semplice preavviso comunicato in forma scritta almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova. In tale eventualità all'Operatore economico spetterà il solo corrispettivo dei servizi già erogati, con esclusione d'ogni rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo, mentre l'I.P.A.B. procederà all'incameramento del deposito cauzionale, salva la richiesta del risarcimento dei maggiori danni subiti. L'I.P.A.B., in caso di mancato superamento della prova, si riserva di affidare il servizio alla ditta risultata seconda nella graduatoria stilata dalla Commissione di gara o indire nuova gara.

Durante i tre mesi di prova il Direttore dell'esecuzione provvederà a controlli mensili del servizio, con le modalità previste al successivo art.27.

## **ART. 6 - REQUISITI, CARATTERISTICHE E CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

### **A. Requisiti e condizioni**

Il personale che la ditta aggiudicataria invierà e gestirà per il servizio infermieristico notturno, oggetto del presente capitolato, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Titolo di studio di “infermiere professionale” o equipollente riconosciuto dalle autorità italiane;
- Iscrizione ad un collegio provinciale IPASVI (Collegio degli Infermieri Professionali);
- Conoscenza dei contenuti della documentazione di sicurezza messa a disposizione dall'I.P.A.B.;
- Conoscenza base dell'uso del pc.

Qualora di nazionalità extracomunitaria il personale della ditta incaricata dovrà:

1. essere in regola con le norme sull'immigrazione;
2. avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta da verificarsi di volta in volta, prima dell'inserimento in servizio, da parte di un Responsabile dell'I.P.A.B.

Gli infermieri della ditta, fermo restando il rispetto delle competenze indicate in precedenza e l'obbligo di fattiva collaborazione necessaria per il regolare funzionamento delle attività affidate in appalto, prestano il loro lavoro senza vincolo alcuno di subordinazione nei confronti dell'I.P.A.B. appaltante ed in armonia con gli indirizzi generali di gestione della struttura ed integrazione interprofessionale, nonché con i piani di assistenza individualizzati.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la continuità del servizio prestato, assicurando la presenza continuativa degli infermieri.

La Ditta aggiudicataria, prima dell'effettiva entrata in servizio dei propri dipendenti, dovrà:

1. dimostrare il possesso dei requisiti richiesti tramite presentazione all'Ufficio Personale dell'I.P.A.B. di:
  - A. nominativo dell'infermiere;
  - B. titolo di studio;

- C. attestazione di iscrizione al Collegio;
  - D. copia del curriculum vitae;
2. presentare l'infermiere, in procinto di assumere il servizio, al Coordinatore di Reparto.

Tale prassi dovrà essere rispettata durante tutto il periodo contrattuale, anche nel caso di inserimento di "nuovi" infermieri, il cui nominativo non risulti nell'elenco iniziale presentato in sede di gara.

La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, provvedere alla:

- A) Presentazione, 5 (cinque) giorni prima dell'inizio di ogni mese per fax o e-mail, del turno mensile continuativo con l'indicazione dei nominativi degli infermieri;
- B) Comunicazione preventiva, almeno 24 ore prima, di ogni variazione relativa al turno.
- C) **Invio del turno mensile effettivamente svolto entro il 5° giorno del mese successivo, con foglio presenze firmato dagli infermieri.**

### **B. Inefficienze e comportamenti non idonei**

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad allontanare dalla struttura il personale infermieristico suo dipendente reputato dall'I.P.A.B. non idoneo o che si sia reso responsabile di inefficienze, negligenze o che abbia adottato comportamenti scorretti nei confronti di utenti e/o colleghi o comunque incompatibili con una corretta prassi infermieristica. La valutazione insindacabile di tali circostanze è deputata alla Direzione che, dopo contestazione scritta degli eventi determinanti la richiesta di allontanamento, ha facoltà di ottenere la rimozione e la sostituzione del personale in questione nel termine di 15 giorni decorrenti dalla data d'invio della contestazione scritta. In casi particolarmente gravi, tale rimozione, sempre richiesta in forma scritta, si intende immediata, fatta salva la facoltà dell'I.P.A.B. di intraprendere le azioni civili e/o penali che ritenesse opportune.

### **C. Percorso di inserimento degli infermieri**

La ditta aggiudicataria dovrà predisporre turni di affiancamento con il personale dipendente dell'I.P.A.B. per almeno 5 notti consecutive, in modo tale da conoscere nel dettaglio il servizio da svolgere.

L'affiancamento degli infermieri dovrà essere precedente alla data di effettivo inizio del contratto. Al termine dell'affiancamento è prevista la verifica congiunta da parte del Responsabile dell'I.P.A.B. con il Responsabile-referente tecnico organizzativo della Ditta aggiudicataria circa i contenuti e gli esiti. L'affiancamento è a totale ed esclusivo onere della ditta. In caso di esito non soddisfacente l'I.P.A.B. e la ditta aggiudicataria concorderanno un eventuale ulteriore periodo che sarà a totale carico della ditta.

La Direzione si riserva comunque la facoltà di non accettare l'inserimento lavorativo vero e proprio del dipendente della Ditta aggiudicataria nel caso la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

### **D. Partecipazione a riunioni**

L'I.P.A.B. potrà indire riunioni (diurne o serali), oltre a quelle programmate di equipe, ricomprese nel normale orario di lavoro allo scopo di approfondire aspetti formativi, organizzativi, tecnici, deontologico/professionali, relativi alla sicurezza sul lavoro, Haccp, privacy, ecc. e la Ditta si impegna a farvi partecipare i propri infermieri inseriti nel servizio.

### **E. Precisazione**

In tutte le parti del capitolato ove è citato "il personale della ditta" esso si intende tutto il personale

che a vario titolo (sia con contratto di lavoro in qualità di socio-cooperatore, contratto di lavoro dipendente e/o autonomo-libero/professionale) adempie al servizio di cui all'art. 1 del presente capitolato per la gestione del servizio infermieristico notturno presso le sedi dell'I.P.A.B. site a Schio (VI) in Via Baratto, 39 ed in Via Valbella, 10.

## **ART. 7 - RESPONSABILE / REFERENTE ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI**

Le prestazioni di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale saranno rese dal personale dipendente della Ditta aggiudicataria sotto la direzione operativa ed organizzativa di un responsabile designato dalla Ditta medesima. La Ditta aggiudicataria è a tal fine obbligata a nominare e comunicare all'I.P.A.B., in sede di gara, un responsabile - referente tecnico organizzativo, ed un suo sostituto, muniti di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto, con costo ricompreso fra gli oneri dell'appalto.

Tale responsabile potrà non avere la qualifica di infermiere professionale, ma dovrà essere dotato di comprovata esperienza nella gestione di risorse umane, come risulterà da documentazione contenuta nell'offerta.

Il Referente tecnico organizzativo dovrà:

- essere reperibile e rintracciabile 7 giorni alla settimana;
- sovrintendere all'inserimento del personale nelle strutture;
- garantire la corretta gestione del personale, delle sostituzioni per assenze ed emergenze in genere;
- individuare soluzioni organizzative e metodologiche delle attività infermieristiche;
- garantire l'armonica integrazione delle attività infermieristiche nei confronti delle diverse articolazioni funzionali dell'organizzazione delle strutture (altri nuclei, servizio assistenziale, servizi generali, ecc)
- partecipare ad eventuali riunioni programmate.

Il responsabile/referente tecnico organizzativo programmerà pertanto accessi almeno mensili all'interno del servizio e verifiche sistematiche con i responsabili ai vari livelli della struttura stessa, in modo particolare con i Responsabili di struttura, i Coordinatori/Coordinatrici di Reparto o altre figure eventualmente indicate dalla Direzione.

Al termine di ogni visita mensile dovrà essere redatto un report di quanto emerso che dovrà essere tassativamente allegato alla relativa fattura del mese.

Resta inteso che la Direzione dell'I.P.A.B. ha facoltà di ottenere la rimozione del responsabile/referente tecnico organizzativo della Ditta in qualsiasi momento lo ritenesse necessario, in caso di inefficienze, negligenze o adozione di comportamenti ritenuti incompatibili con una corretta gestione del nucleo e/o integrazione con le varie articolazioni funzionali dell'organizzazione. La valutazione insindacabile di tali circostanze è deputata alla Direzione dell'I.P.A.B. che, dopo contestazione scritta degli eventi che determinano la richiesta di allontanamento, ha facoltà di ottenere la rimozione e la sostituzione del responsabile - referente tecnico organizzativo della Ditta aggiudicataria nel termine di 15 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data d'invio della contestazione scritta a suo carico.

## **ART. 8 - ONERI SPECIFICI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

Sono ad esclusivo e totale carico della ditta aggiudicataria, oltre a quanto previsto nell'articolo 1:

- a. tutte le spese per imposte e tasse o comunque derivanti dall'espletamento del servizio, in particolare oneri di carattere amministrativo, previdenziali ed assistenziali relativi ai propri dipendenti;
- b. l'osservanza ai requisiti prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia che, ad ogni effetto, vengono richiamati come facenti parte del presente capitolato; In particolare, dovrà essere garantita la piena osservanza delle norme igienico - sanitarie vigenti;
- c. le spese di coordinamento, di organizzazione e gestione economico-normativa del proprio personale;
- d. le spese relative alla dotazione del vestiario per il proprio personale:
  1. divisa completa con cartellino di riconoscimento;
  2. calzature idonee;
  3. dispositivi di protezione individuali in genere conformi con quanto previsto in materia di sicurezza e igiene dal D. Lgs. 81/2008;
  4. gli oneri relativi al lavaggio, stiratura e quant'altro necessario per mantenere decoroso ed igienico il suddetto abbigliamento;
- e. gli oneri per l'attività di qualificazione e l'aggiornamento del proprio personale;
- f. gli oneri relativi agli affiancamenti per nuovi infermieri (vedi articolo 6 punto C);
- g. coordinamento attivo e continuativo del servizio, con individuazione di un coordinatore del servizio che funga da referente unico per l'I.P.A.B. (vedi articolo 7);
- h. ogni altra prestazione eventualmente contemplata in altra parte del presente capitolato.
- i. Presenza in loco del coordinatore del servizio per incontri almeno mensili con Coordinatori/Coordinatrici dell'I.P.A.B., Responsabili della struttura nonché con la Direzione dell'I.P.A.B. (vedi articolo 7);
- j. Ogni altra prestazione eventualmente contemplata in altra parte del presente capitolato.

## **ART. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga:

- A) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/soci lavoratori/collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- B) ad impiegare personale il cui monte ore mensile di servizio complessivamente svolto (computando quindi anche l'attività effettuata presso altre strutture) non superi i limiti previsti dalla normativa vigente;
- C) ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti/soci lavoratori/collaboratori occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative (in particolare quanto previsto per il riposo settimanale dei lavoratori in turno) e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) ed integrativi

provinciali/aziendali applicabili alla categoria nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;

D) a dimostrare a semplice richiesta di aver provveduto a quanto sopra.

## **ART. 10 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE**

Sono a carico della stazione appaltante:

- A) Pulizie ambulatori ed arredi;
- B) Fornitura del materiale di consumo e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio, fermo quanto stabilito all'art. 8) comma d);
- C) La fornitura di telefono cellulare nei vari nuclei di reparto.

## **ART. 11 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE**

Nel caso di rotture, malfunzionamenti, anomalie di attrezzature mobili ed impianti, gli infermieri della Ditta dovranno provvedere all'immediata segnalazione al servizio Manutenzione dell'I.P.A.B., seguendo le procedure interne in essere presso la struttura. Se le rotture, i malfunzionamenti, le anomalie, non sono legati al normale utilizzo, ma dovute a imperizia o incuria del personale della ditta aggiudicataria, la Direzione potrà procedere all'addebito del costo della riparazione/sostituzione mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata. Qualora non pervengano giustificazioni congrue entro 15 giorni si procederà direttamente all'addebito sulla prima fattura utile o secondo altra forma concordata successivamente.

## **ART. 12 - UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI**

Il personale della ditta aggiudicataria sarà tenuto all'utilizzo di strumenti informatici per la gestione degli ospiti e/o per le registrazioni di competenza degli infermieri (es: cartella sanitaria informatizzata, richieste farmaci all'ULSS ecc) con le modalità preventivamente definite dall'I.P.A.B., senza che per questo la ditta possa reclamare alcun corrispettivo aggiuntivo. L'I.P.A.B. metterà comunque a disposizione proprio personale per le istruzioni sulle procedure.

## **ART. 13 - CONTROLLI ORARI, VERIFICA E PRESTAZIONI**

La ditta dovrà prevedere forme e modalità di controllo sull'orario di lavoro dei propri dipendenti impiegati nel servizio, nonché dotarli di apposito cartellino marcatempo o similare da sottoporre in copia all'I.P.A.B. alla fine del mese per gli opportuni controlli. Pertanto, la ditta aggiudicataria dovrà installare, previo accordi con l'I.P.A.B. e con oneri a proprio carico, sistemi automatizzati o non per la rilevazione della presenza.

Resta inteso che per il calcolo delle prestazioni faranno testo gli orari rilevati dal cartellino.

L'I.P.A.B. si riserva il controllo sull'esecuzione del servizio appaltato ed avrà facoltà di eseguire accertamenti, alle cadenze che riterrà più opportune, circa l'espletamento delle attività infermieristiche accertando la loro conformità rispetto alle tecniche, metodologie, protocolli di intervento e risultati previsti dalla Direzione dell'I.P.A.B. e dalle normative vigenti.

## **ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il pagamento del servizio, avverrà su presentazione di regolari fatture, a mezzo ordinativo di pagamento entro 30 giorni dall'effettuazione del controllo sulla regolare esecuzione del servizio che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica.

In ogni caso, il pagamento delle fatture sarà subordinato all'acquisizione periodica d'ufficio, con esito positivo, del DURC (documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva ed alla verifica degli inadempimenti di cui all'art.48-bis D.P.R. n.602/73. In caso di irregolarità risultanti dal DURC, il pagamento delle fatture verrà sospeso fino a quando l'Appaltatore non avrà regolarizzato la sua posizione. In caso di errata fatturazione di un prezzo, l'Appaltatore dovrà stornare o addebitare la differenza in più o in meno nella fattura di successiva emissione.

La fattura dovrà indicare il codice CIG assegnato al contratto.

L'I.P.A.B. è tenuta al rispetto della normativa sulla fatturazione elettronica della P.A. (per cui non potrà accettare fatture cartacee - codice univoco ufficio DM5L26 -) ed al rispetto della normativa sullo "split payment" e "reverse charge".

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi necessari a renderlo esecutivo.

Qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della contestazione, salva la possibilità di corrispondere acconti per gli importi non contestati.

Eventuali ritardi nel pagamento non costituiscono motivo di risoluzione contrattuale da parte della ditta.

## **ART. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'operatore economico aggiudicatario, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, è tenuta ad utilizzare uno o più conto correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche relative all'appalto.

La ditta è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei predetti conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il mancato rispetto delle predette disposizioni è, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge 136 agosto 2010, n. 136, causa di risoluzione del contratto di appalto.

## **ART. 16 - VICENDE SOGGETTIVE**

In caso di:

- a) fallimento dell'aggiudicatario, il contratto si intenderà senz'altro risolto dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento salve tutte le ragioni ed azioni dell'Ente committente verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titoli di pegno, sul deposito cauzionale;
- b) liquidazione dell'aggiudicatario o di cambiamento della ragione sociale, l'I.P.A.B. committente avrà diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto, da parte dell'operatore in liquidazione quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuovo operatore che subentrerà così come l'Amministrazione riterrà di decidere sulla base dei documenti che l'operatore economico sarà tenuto a fornire;
- c) morte dell'aggiudicatario, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà all'Ente committente che avrà altresì la facoltà di ritenere, invece, immediatamente risolto il contratto stesso.

Quando l'Ente committente ritenesse di proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese, tutti gli atti e documenti che potranno

ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

## **ART. 17 - NORME DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA**

La ditta si obbliga di attenersi alla normativa vigente in materia di Sicurezza e Salute nel luogo di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche) e comunicherà all'Ente il proprio organigramma della sicurezza (individuazione del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).

L'Amministrazione si impegna ad informare la ditta aggiudicataria sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. A tal proposito allegherà al contratto:

- ⇒ Documenti di Valutazione dei Rischi (art. 28 D. Lgs. 81/2008);
- ⇒ DUVRI (art. 26 c. 3 D. Lgs. 81/2008);
- ⇒ Piani di Emergenza (art. 43 D. Lgs. 81/2008)

relativi ai diversi plessi, impegnandosi a fornire eventuali aggiornamenti.

Il personale della ditta dovrà, prima dell'entrata in servizio, prendere visione del Piano di emergenza dell'I.P.A.B..

La ditta dovrà fornire:

- ⇒ il proprio protocollo di Sorveglianza Sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008);
- ⇒ il piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo, considerando i rischi segnalati dall'I.P.A.B..

Il personale dovrà risultare idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate e dovrà essere sottoposto agli accertamenti clinici previsti dal protocollo prima della presa di servizio.

Il personale della ditta dovrà essere informato, formato ed addestrato ai sensi della vigente normativa (artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008).

E' gradita la partecipazione del personale della ditta agli eventi formativi in tema di sicurezza organizzati dall'I.P.A.B.. L'Amministrazione a tal proposito provvederà ad informare la ditta, la quale valuterà di volta in volta la possibilità e le modalità di partecipazione del proprio personale.

La ditta segnalerà all'I.P.A.B. i nominativi dei lavoratori eventualmente in possesso dell'idoneità addetto antincendio (art 37 co. 9 D. Lgs. 81/2008).

## **ART. 18 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E RCO**

Sono a carico della ditta aggiudicataria i rischi per la responsabilità civile derivante dall'espletamento della gestione dei servizi infermieristici, con espressa rinuncia, da parte della Compagnia di Assicurazione, al diritto di rivalsa, che le compete ex art. 1916 C.C., nei confronti della C.a.s.a. (ente appaltante).

I massimali di polizza devono essere almeno pari ai seguenti importi:

### **RCT**

- Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con i seguenti limiti:
- Euro 5.000.000,00 per danni a persona;
- Euro 5.000.000,00 per danni alle cose e/o animali.

### **RCO**

- Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con i seguenti limiti:
- Euro 5.000.000,00 per danni a persona.

Restano comunque a carico della ditta aggiudicataria gli importi di danno che superassero tali limiti, così come gli eventuali scoperti e franchigie previste dalla polizza.

La polizza RCT deve prevedere che l'I.P.A.B. La C.a.s.a sia considerato assicurato aggiunto per i danni a terzi o ai dipendenti della ditta appaltatrice e terza per i danni eventualmente subiti.

La polizza RCTO deve considerare anche l'estensione alle malattie professionali tabellari e non.

Il contenuto della garanzia deve essere più ampio possibile, e restano comunque a carico della ditta aggiudicataria tutti i danni dei quali sia ritenuta responsabile.

La ditta aggiudicataria, contestualmente all'assegnazione dell'appalto, dovrà depositare, a proprie spese, copia integrale della copertura assicurativa, regolarmente quietanzata e perfezionata a dimostrazione della sua operatività.

Le polizze assicurative di cui al presente articolo potranno essere esaminate dal broker assicurativo di fiducia dell'I.P.A.B., il quale provvederà a segnalare eventuali anomalie o incongruenze.

In tal caso, la ditta aggiudicataria, su semplice richiesta dell'I.P.A.B., dovrà adeguare in maniera appropriata le polizze assicurative.

## **ART. 19 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DEL SERVIZIO**

I servizi oggetto dell'appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e costituiscono, pertanto, attività di pubblico interesse.

I servizi in appalto non potranno essere quindi sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore contemplati dalla normativa vigente e, in ogni caso, immediatamente segnalati all'I.P.A.B..

Nel caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute nella Legge 12 Giugno 1990 n. 146 e s.m.i. per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In caso di proclamazione di sciopero del personale dipendente, l'Appaltatore si impegna a garantire comunque la presenza di personale necessario al mantenimento dei servizi essenziali. A tale proposito, all'avvio dell'appalto l'Appaltatore trasmetterà all'I.P.A.B. i dettagli operativi riguardanti i servizi definiti essenziali (tali informazioni dovranno essere aggiornate alla Stazione Appaltante ogni qualvolta fossero soggette a modifiche).

Non saranno comunque considerati causa di forza maggiore e, pertanto, saranno sanzionabili con penale come da apposito articolo del presente capitolato, i disservizi derivanti da eventuali scioperi dei dipendenti direttamente imputabili all'Appaltatore, quali ad esempio per il mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni dovute o per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro o del C.C.N.L. vigenti.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, il Committente potrà risolvere il contratto per grave errore contrattuale, con la possibilità di rivalsa per gli oneri conseguenti.

## **ART. 20 - VARIAZIONI CONTRATTUALI**

L'I.P.A.B. si riserva la facoltà di modificare le diverse parti del contratto al fine di renderlo conforme alle disposizioni di legge o alle direttive regionali relative ai servizi socioassistenziali per anziani emanate nel periodo di vigenza contrattuale.

L'I.P.A.B. si riserva, altresì, per proprie esigenze organizzative di aumentare e/o ridurre i servizi di cui al presente capitolato nei limiti consentiti dalla normativa in essere.

In particolare, nel caso in cui per qualsiasi motivo (dipendente o meno dalla volontà dell'I.P.A.B.) ci fosse una riduzione degli utenti, in una qualsiasi delle sedi o servizio, sarà valutata una conseguente diminuzione delle prestazioni richieste alla ditta.

Nel caso in cui, durante il periodo dell'appalto, dovessero essere emanate disposizioni di legge che portassero all'interruzione del rapporto con la ditta, per qualsiasi ragione, nessuna esclusa, quest'ultima non potrà rivendicare alcun diritto.

## ART. 21 - CONTRATTO D'APPALTO

Il contratto è redatto mediante stipula di RDO Mepa.

Il contratto d'appalto, composto dall'offerta tecnico-economica del fornitore prescelto e dal Documento di Accettazione generato dal Sistema, si intende validamente perfezionato nel momento in cui il "Documento di stipula" firmato digitalmente viene caricato a Sistema. L'aggiudicatario dovrà pertanto restituire copia del documento di accettazione caricato a sistema dalla stazione appaltante, debitamente sottoscritto digitalmente, entro due giorni dal ricevimento, via PEC all'indirizzo: [acquistilacasaschio@pec.it](mailto:acquistilacasaschio@pec.it).

Si precisa che il contratto d'appalto effettuato attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, non è soggetto al termine dilatorio di 35 giorni (stand still) dalla comunicazione di aggiudicazione.

Formano, altresì, parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- a) il presente capitolato del servizio;
- b) l'offerta economica della ditta affidataria;
- c) il progetto presentato dalla ditta affidataria;
- d) il provvedimento di aggiudicazione.

L'imposta di registro, in caso di registrazione, sarà dovuta in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Tutte le spese dei contratti per la stipula e per l'eventuale registrazione, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, marche da bollo, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell'I.V.A., saranno a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario.

I contratti non conterranno, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la clausola compromissoria; pertanto, è escluso il ricorso all'arbitrato.

## ART. 22 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

### **Cauzione definitiva (Art.103 D.Lgs. n°50/2016)**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo del servizio deliberato (iva esente), fino alla scadenza dell'appalto e sarà svincolata previo accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni contrattuali.

La garanzia deve espressamente prevedere:

- a) La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale;
  - b) La rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile;
  - c) L'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- Essa, inoltre, non potrà essere svincolata finché:
- Non siano state definite eventuali controversie;
  - Non sia stata liquidata l'ultima fattura;
  - Non siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca.

Il deposito cauzione definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nei documenti di gara.

E' in facoltà dell'I.P.A.B. "La Casa" di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

## **ART. 23 - INIZIO DELL'ESECUZIONE**

L'esecuzione del contratto ha inizio dal 01.05.2023.

L'I.P.A.B. si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32 commi 8-13 del D.lgs. 50/2016.

Competono in tal caso all'aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

## **ART. 24 - CLAUSOLA SOCIALE**

L'I.P.A.B. precisa che le figure attualmente impiegate nel servizio hanno un contratto di libero professionista. Nel caso di specie, pertanto, non sussiste il diritto alla clausola sociale.

## **ART. 25 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO**

Il personale dell'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché dal "Codice di comportamento Aziendale" dell'I.P.A.B. approvato con deliberazione n. 53 del 06.12.2016. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

## **ART. 26 - SEGRETO D'UFFICIO**

L'affidatario del servizio si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'I.P.A.B. e garantisce che tale impegno sarà osservato dai propri collaboratori e/o prestatori d'opera.

E' fatto espresso divieto all'affidatario di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al servizio oggetto del presente capitolato e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione dell'I.P.A.B.

E' fatto d'obbligo alla ditta ed al personale impiegato il rispetto assoluto della normativa di cui al D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto dell'I.P.A.B. al risarcimento del danno, l'Amministrazione medesima avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

## **ART. 27 - CONTROLLO**

L'I.P.A.B., attraverso i propri responsabili, accerta con periodicità lo stato di attuazione dei servizi, verificando l'efficienza, i risultati ottenuti ed il rispetto degli impegni contrattuali.

L'operatore economico si impegna a partecipare ad incontri periodici per verificare la qualità dei servizi e predisporre eventuali piani di miglioramento.

Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi saranno concordati dai due contraenti. Un rappresentante dell'I.P.A.B. affidante ed uno dell'affidatario opereranno le necessarie verifiche periodiche in ordine al servizio, al raggiungimento degli obiettivi, alla sua efficienza ed efficacia ed alla economicità dei mezzi rispetto ai fini.

L'I.P.A.B. per chiarimenti o contestazioni sull'operato del personale dell'operatore economico si rivolgerà al Referente tecnico organizzativo.

## ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Trovano applicazione per la risoluzione del contratto le disposizioni previste all'articolo 108 del Codice.

L'I.P.A.B. si riserva la facoltà di dichiarare unilateralmente risolto di diritto il contratto, con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, nel caso in cui si verificano inadempienze contrattuali gravi, che pregiudichino il corretto e puntuale svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

In particolare, il contratto si intende risolto di diritto quando si verificano, in capo all'aggiudicatario, i seguenti casi:

- ⇒ dopo 3 (tre) formali contestazioni scritte (nell'arco di 12 mesi), anche riferite ad episodi diversi, per le quali non siano pervenute, o non siano state accolte, le giustificazioni addotte dalla ditta aggiudicataria;
- ⇒ giudizio non soddisfacente entro i primi tre mesi;
- ⇒ mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- ⇒ l'operatore economico venga a perdere i requisiti di idoneità previsti per la partecipazione alla gara;
- ⇒ abbandoni il servizio ovvero la interrompa, purché non sia dipendente da causa di forza maggiore;
- ⇒ cessione del contratto o subappalto, senza il preventivo consenso dell'Ente interessato;
- ⇒ si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità inerenti ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge;
- ⇒ si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
- ⇒ il personale assunto dall'aggiudicatario non possieda i requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato;
- ⇒ in caso di consorzi o ATI: espletamento effettivo della fornitura da parte di una consorziata o associata diversa da quella indicata nelle fasi di gara;
- ⇒ cessione dell'attività, cessione d'azienda, atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- ⇒ frode a qualsiasi titolo da parte dell'operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ⇒ ogni altra inadempienza o fatto, qui non contemplati, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'I.P.A.B. committente comunichi all'aggiudicatario, mediante PEC, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

L'I.P.A.B. si riserva la facoltà, in caso di risoluzione del contratto, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

È comunque riconosciuta all'I.P.A.B. la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste dal presente capitolato e gli ulteriori danni anche con escussione della garanzia fideiussoria.

In caso di risoluzione, l'aggiudicatario dovrà comunque garantire la prosecuzione del servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara d'appalto.

È causa di risoluzione del contratto di appalto, oltre a quelle cause già espressamente previste all'interno del presente capitolato:

- ⇒ l'accertamento in capo all'operatore economico aggiudicatario di una delle cause interdittive di cui all'art. 67 ovvero dell'art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011;

- ⇒ il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ⇒ la sospensione senza giustificato motivo, anche di un giorno, dell'attività;
- ⇒ in base alla gravità del fatto, il mancato rispetto del segreto d'ufficio e di riservatezza su documenti, fatti e/o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'I.P.A.B. committente.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e fino all'esperimento di nuova gara, l'I.P.A.B. committente addebiterà all'operatore economico aggiudicatario che ne ha dato causa il maggior onere derivante dalla necessità di affidare il servizio ad altro operatore.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario che ne ha dato causa, oltre all'immediato incameramento della garanzia definitiva, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'I.P.A.B. dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

### **ART. 29 - PENALITA'**

La ditta appaltatrice, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di protocolli interni nonché al presente Capitolato del Servizio e ogni altra documentazione di gara. Ove la ditta non si attenga a tutti gli obblighi dichiarati in sede di offerta, ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato del Servizio, è obbligata al pagamento di una penale variabile, in relazione all'entità del disservizio e/o all'eventuale recidiva, da € 1.000,00 a € 3.000,00, salvo maggior danno.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta, alla quale la ditta ha facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni solari successivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa via PEC. Nel caso in cui l'I.P.A.B. non ritenesse fondate le eventuali controdeduzioni della ditta, ovvero la stessa non presentasse alcuna controdeduzione nei tempi consentiti, la suddetta penalità sarà immediatamente applicata, con decurtazione dell'importo nella prima fattura utile.

Resta salvo il diritto dell'I.P.A.B. di risolvere il contratto a seguito di almeno n.3 inadempienze gravi, comunicate in forma scritta a mezzo PEC e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni. L'I.P.A.B. avrà comunque la facoltà di procedere, a spese della ditta, all'espletamento d'ufficio, totale o parziale, dei servizi non eseguiti.

### **ART. 30 - ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'Operatore economico ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'I.P.A.B. potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Operatore economico stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'I.P.A.B.. Per la refusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'I.P.A.B. potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Operatore economico ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

### **ART. 31 - FACOLTA' DI RECESSO UNILATERALE DELL'I.P.A.B.**

L'I.P.A.B. si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 1373 comma 2 del codice civile, per l'intera durata del rapporto contrattuale, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo la disciplina e

gli effetti previsti da tale norma, facendo salvo solo la parte di servizio già eseguito e quello da prestare sino alla data di efficacia del recesso.

Il recesso acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di esercizio dello stesso, da farsi mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta PEC.

### **ART. 32 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA**

Qualora la ditta dovesse disdettare il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'I.P.A.B. si rivarrà, a titolo risarcitorio, su tutto il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali altri maggiori danni. Sarà inoltre addebitata alla ditta, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell'appalto ad altre aziende.

Nel caso di disdetta del contratto da parte della ditta, per giusta causa, la comunicazione di preavviso all'I.P.A.B. dovrà essere di almeno 6 (sei) mesi dalla data di ricevimento della raccomandata.

### **ART. 33 - CONTROVERSIE**

Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

La ditta aggiudicataria in caso di contestazioni insorte tra le parti, non potrà mai sospendere né rifiutarsi di eseguire le disposizioni dell'I.P.A.B.

Nel caso di carenze nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, l'I.P.A.B., per ovviarvi, potrà ricorrere a ditte terze oppure servirsi di proprio personale, addebitando alla ditta aggiudicataria la maggiore spesa.

### **ART. 34 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

La ditta aggiudicataria, ai fini delle valide comunicazioni, con presunzione assoluta di recepimento, dovrà eleggere il rispettivo domicilio e comunicarlo all'I.P.A.B. entro quindici giorni solari consecutivi dalla data di inizio del contratto. L'Ente appaltante elegge il proprio domicilio in Schio – Via Baratto, n. 39 – 36015 Schio (VI). Le parti si impegnano a comunicare entro 3 giorni solari eventuali variazioni del rispettivo domicilio.

### **ART. 35 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE**

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato le parti fanno riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle vigenti leggi inerenti il settore.

**IL SEGRETARIO DIRETTORE  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to Dott. Marco Peruffo\*

\* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/1993

Schio, 13.02.2023

Prot. n. 0375

